Penale Sent. Sez. 2 Num. 56374 Anno 2018

Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

Data Udienza: 12/10/2018

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di:

Di Spirito Francesco Ciro, nato a Casandrino l'11.12.1972

e

Borzacchiello Giuseppina, nata a Napoli il 27.7.1976,

contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 26.2-11.4.2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il Procuratore Generale, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Simone

Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avv. Ciro Palumbo, in difesa degli odierni ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 26.2-11.4.2018 il Tribunale di Napoli ha deciso sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di Francesco Di Spirito e di Giuseppina Borzacchiello contro il provvedimento con il quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, in forza ed ai sensi degli artt. 416bis comma 7 cod. pen. e 12sexies della legge 356 del 1992, delle quote delle società DAS srl, NEM srl, SNT MULTIMEDIA srl, EMPA, srl, EMA srl e EIGHT IMMOBILIARE srl, tutte con sede in Sant'Antimo, in relazione al delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. contestato al capo A1) della rubrica provvisoria nei confronti di Emanuele Di Spirito nonché, poi, di una serie di cespiti patrimoniali (beni immobili, quote societarie, rapporti bancari, beni mobili registrati intestati al predetto Francesco Ciro Di Spirito ovvero alla medesima Giuseppina Borzacchiello, ai sensi dell'art.



12sexies ed in relazione all'art. 648bis cod. pen. ed all'art. 12quinques, (aggravati ex art. 7 del DL 152 del 1991) contestati e ritenuti in capo ad Emanuele di Spirito;

2. ricorrono per Cassazione, con unico ricorso a firma dell'Avv. Alfonso Palumbo, Francesco Ciro Di Spirito e Giuseppina Borzacchiello lamentando violazione o falsa applicazione della legge penale per violazione del c.d. "giudicato cautelare": rilevano, infatti, come il sequestro delle quote della EIGHT IMMOBILIARE srl era stato già annullato dal Tribunale del Riesame di Napoli e nuovamente adottato per i reati di cui all'art. 12quinquies del DL 306 del 1992 ed ai sensi dell'art. 416bis, comma 7, cod. pen..

Con riferimento al primo degli immobili di cui alla pagina 3 della ordinanza impugnata, fanno presente che il suo acquisto è intervenuto nel 1990 ovvero in data antecedente la entrata in vigore del DL 306 del 1992, con conseguente impossibilità di sottoporlo a vincolo sulla scorta di una norma incriminatrice successiva.

Denunziano, inoltre, come, per alcuni degli altri immobili caduti in sequestro, la motivazione del Tribunale sia del tutto carente in merito alla loro provenienza da donazioni effettuate dalla zia e dai genitori di Francesco Ciro Di Spirito, come documentata in atti.

Quanto al sequestro della EIGHT IMMOBILIARE srl, ribadisce come la consulenza tecnica depositata in atti avrebbe consentito al Tribunale di accertare che l'ultima variazione delle quote sociali risale al 19.2.2003 (in epoca quindi antecedente la riforma della prescrizione intervenuta nel 2005) con conseguente intervenuta estinzione del reato perché, comunque, ormai prescritto; segnala come l'annotazione al 23.3.2009, richiamata dal Tribunale, sia il frutto evidente di una errata lettura della visura camerale richiamata nel provvedimento; tale annotazione, infatti, non ha ad oggetto una ulteriore variazione ma non è altro che la "puntualizzazione" della situazione societaria fissata ed immutata sin dal 2003 e sino alla data in cui l'obbligo di comunicazione dell'elenco soci era stato abolito.

Osservano, ancora, come il Tribunale abbia omesso di motivare circa la strumentalità della EIGHT IMMOBILIARE srl rispetto alla attività del sodalizio criminale, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche e non dando conto del rilievo secondo cui essa società era stata costituita dal padre dei germani Di Spirito nell'anno 1999 ed aveva visto uscirne Emanuele Di Spirito già nel 2003, quando – secondo i c.d.g. – costui non era ancora in contatto e collocabile come "intraneo" al clan Puca.

Sottolineano, infatti, come il Tribunale abbia affrontato la questione della EIGHT IMMOBILIARE srl richiamando le dichiarazioni rese da Emanuele Di Spirito successivamente all'annullamento del primo sequestro ma che risultano, per un verso, meramente reiterative ed illustrative di quanto già acquisito e, dall'altro, non riferite in alcun modo alla predetta società facendo sempre riferimento alla NEM srl, alla DAS sr. Ovvero alla EMPA srl.

Anche sotto il profilo del rigetto della eccezione di *bis in idem*, i ricorrenti segnalano come la motivazione del Tribunale sia del tutto elusiva e come, per altro verso, le dichiarazioni di Emanuele Di Spirito non rappresentino affatto un *novum* rispetto a quanto già acquisito.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ovvero articolato su censure non consentite.

1. Il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame proposta da e nell'interesse di Francesco Ciro Di Spirito e di Angela Borzacchiello contro il provvedimento del GIP di Napoli; ha in primo luogo (cfr., pagg. 6-9 del provvedimento in verifica) evidenziato la duplice natura e la duplice funzione (connesse al diverso presupposto normativo) del sequestro fondato, per un verso, sul disposto di cui all'art. 416bis comma 7 cod. pen. e, per altro verso, su quello di cui all'art. 12sexies del DL 306 del 1992; in particolare, ha sottolineato la diversa natura delle due ipotesi di confisca caratterizzate, la prima, dal nesso di necessaria funzionalità tra il reato ed il bene attinto e che, invece, viene meno ovvero risulta comunque grandemente sfumato nella ipotesi della confisca c.d. "allargata" o "per sproporzione".

Per altro verso, i giudici napoletani hanno poi fatto presente come il profilo del "fumus" delle ipotesi di reato contestate a Emanuele Di Spirito sia ormai cristallizzato a séguito della pronuncia con la quale S.C. ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi svolti nei confronti del provvedimento con cui era stata (sia pure parzialmente) confermata la ordinanza custodiale adottata nei confronti del predetto in relazione ai reati di cui all'art. 416bis cod. pen. ed all'art. 12quinquies del DL 306 del 1992.

Hanno inoltre (cfr., pagg. 12-16 del provvedimento in verifica) richiamato le ulteriori emergenze investigative acquisite nel prosieguo delle indagini e, in particolare, le dichiarazioni rese da Emanuele Di Spirito in data 21.7.2017 e 29.12.2017 in merito alla gestione sostanzialmente "comune", con i fratelli (e con il supporto "tecnico" del comune commercialista Antimo Castiglione), di tutte le società che di volta in volta erano state create in vista della realizzazione di



qualche attività speculativa o di natura edilizia oltre che in ordine ai suoi rapporti con Antonio Passarelli e con Pasquale Puca, capo dell'omonimo clan; in definitiva, hanno fato presente che, dal complesso delle stesse dichiarazioni di Emanuele Di Spirito e dai riscontri documentali acquisiti, era emersa in maniera chiara la esistenza "almeno dal 2008 (e, dunque, in epoca pregressa alle fittizie intestazioni in favore di Di Spirito Francesco Ciro) di una "società" occulta costituita tra Puca Pasquale, Passarelli Antonio, Di Spirito Emanuele, Castiglione Antimo che promuove, gestisce, finanzia investimenti nel settore immobiliare anche fuori dal territorio campano, tramite un gruppo di società collegate, tra cui NEM srl, PEP IMMOBILIARE srl e DAS srl, strumentali al perseguimento degli obiettivi strategici del clan" (cfr., ivi, pag. 16).

Ed ancora (cfr., pagg. 16-17 del provvedimento attualmente in verifica) il Tribunale ha richiamato la decisione del medesimo ufficio che, in data 19.9.2017, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP sui beni di Francesco Ciro, Antonio, Domenico, Raffaele ed Antimo Di Spirito, tutti fratelli di Emanuele nonché, anche, di Giuseppina Borzacchiello, moglie di Francesco Ciro, con riferimento al delitto di riciclaggio delineato nel capo C2) a carico predetto e relativo alla immissione di provviste illecite nella DAS srl da parte del fratello Emanuele.

Ha spiegato, peraltro, che gli ulteriori accertamenti (tra cui, anche, le stesse dichiarazioni di Emanuele Di Spirito) avevano consentito e giustificato l'adozione di un nuovo sequestro preventivo, ex art. 12sexies DL 306 del 1992, avente ad oggetto i beni, le partecipazioni societarie, i depositi bancari intestati e Francesco Ciro Di Spirito ed alla moglie Giuseppina Borzacchiello in relazione (oltre che ai reati contestati a Emanuele Di Spirito, anche) al delitto di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 7 del DL 152 del 1991 ascritto all'odierno ricorrente al capo C2) della rubrica provvisoria.

Il Tribunale ha inoltre richiamato gli elementi e le circostanze emerse circa la sostanziale riconducibilità delle società ad Emanuele Di Spirito nella consapevolezza di Francesco Ciro cui non poteva ritenersi estranea ed ignota la attività di finanziamento effettuata dal fratello (benché non socio) nella DAS srl; ha sottolineato i plurimi indici della consapevolezza dell'odierno ricorrente (cfr., pag. 19) oltre che, per altro verso, la rilevante sproporzione reddituale (ammontante, anche per Francesco Ciro Di Spirito, ad oltre due milioni di Euro), tale da integrare un grave indizio circa la provenienza dei capitali immessi nella DAS srl e nelle altre società "di famiglia" (cfr., ancora, pag. 19 della ordinanza impugnata).

Ha inoltre partitamente ed analiticamente esposto i dati relativi alla predetta sproporzione reddituale di Francesco Ciro Di Spirito e della Borzacchiello a partire dal 2002 sino al 2016 (cfr., ancora, pagg. 20-24 del provvedimento in verifica).

Di qui, il Tribunale (cfr., pagg. 25-26), dando conto dei rilievi svolti dalla difesa, ha quindi ribadito la legittimità del sequestro eseguito ai sensi dell'art. 416bis, comma 7, cod. pen., giudicando provata la esistenza del necessario nesso di pertinenzialità tra le società attinte dalla misura ed il ruolo ricoperto da Emanuele Di Spirito nell'ambito del sodalizio criminale denominato clan "Puca"; per altro verso, ha passato in rassegna tutte le emergenze indiziarie fondanti la consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, dell'attività svolta dal fratello in favore del clan e la strumentalizzazione, in tal senso, delle società riconducibili alla famiglia Di Spirito, tutte sostanzialmente gestite, sul piano finanziario, dal predetto Emanuele; sotto altro profilo, la impossibilità di ritenere la "buona fede" di Francesco Ciro Di Spirito (quale terzo estraneo alla contestazione del reato associativo).

I giudici del riesame (cfr., pagg. 26-27) hanno poi ritenuto legittimo il sequestro operato ai sensi dell'art. 12sexies della legge 356 del 1992 con riferimento al reato di cui al capo C2) contestato a Francesco Ciro Di Spirito ed ai reati di cui ai capi G1, G2, G3, G4, G5, G6, G15, contestati invece a Emanuele Di Spirito e sui quali, come ha sottolineato, si era ormai formato un giudicato cautelare per effetto della decisione della S.C. che aveva ritenuto inammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso nei confronti del provvedimento con cui lo stesso Tribunale di Napoli aveva validato la misura custodiale personale adottata nei confronti del predetto indagato.

In particolare, hanno giudicato infondata l'eccezione di "ne bis in idem", sollevata dalla difesa evidenziando come il (nuovo) sequestro fosse stato adottato sulla scorta ed in forza di emergenze investigative "nuove" rispetto a quelle che erano state poste a fondamento del sequestro poi annullato dal medesimo Tribunale del Riesame.

Hanno ribadito come le allegazioni difensive non siano state in grado di supportare la estraneità dell'esercizio dell'attività di impresa (svolto tramite le predette società) rispetto al clan Puca, cui Emanuele Di Spirito è stato ritenuto "intraneo" e che, nel contempo, risulta socio "occulto" o "di fatto" delle società variamente intestate ai di lui fratelli.

Sotto altro profilo, hanno sottolineato la inconferenza dei rilievi anche di natura tecnica svolti dalla difesa con riferimento, in particolare, alla incertezza del metodo seguito per la determinazione della propensione al consumo del nucleo familiare, sulla scorta del costo Istat familiare nonché, poi, della erroneità della ricostruzione delle movimentazioni finanziarie alla luce dei dati riportati nelle scritture contabili e che, secondo la difesa, consentirebbe di escludere la possibilità di qualificare alcune operazioni in termini di finanziamenti ovvero di restituzioni dei soci.

I giudici di merito, infatti, sulla scorta degli elementi acquisiti, hanno sottolineto come, in ogni caso, non poteva essere superato il dato rappresentato dalla eclatante sproporzione reddituale mentre, quanto alle movimentazioni di capitali ed alla sproporzione reddituale, i rilievi difensivi abbiano riguardato piuttosto non già le persone degli indagati ed i loro congiunti, ma le singole società.

2. É noto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 2, 18.1.2017 n. 5.807, Zaharia, in cui la Corte ha precisato che costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.; Cass. Pen., 3, 18.2.2015 n. 28.241, P.M. in proc. Baronio).

Né, per altro verso, il vizio di violazione di legge può essere dedotto con riferimento al disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ed in tal modo, con la violazione di tale norma, denunciarsi una carenza motivazionale in ordine alla prospettazione di una verità processuale diversa da quella risultante dal provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 1, 21.6.1999 n. 9.148, P.G. in proc. Riina).

3.1 Con il ricorso, articolato su una serie di rilievi, si denunzia in primo luogo la violazione ovvero la falsa applicazione di legge sotto il profilo della violazione del c.d. "giudicato cautelare" in quanto il provvedimento di sequestro delle quote della EIGHT IMMOBILIARE srl era stato già annullato dal Tribunale del Riesame di Napoli e nuovamente adottato per i reati di cui all'art.



12quinquies del DL 306 del 1992 ed ai sensi dell'art. 416bis, comma 7, cod. pen..

I ricorrenti segnalano come la motivazione del Tribunale risulti sul punto specifico del tutto elusiva e come, per altro verso, le dichiarazioni di Emanuele Di Spirito non rappresentino affatto un *novum* rispetto a quanto già in precedenza acquisito.

Il Tribunale, che era stato investito della relativa questione, ha osservato (cfr., pag. 26 della ordinanza in verifica) che li decreto impugnato ha valorizzato una pluralità di elementi di novità emergenti sia dalle dichiarazioni del Di Spirito Emanuele in data 29.12.2017 che, inoltre, dalle attività di indagine compendiate nella annotazione della GdF di Bologna del 27.11.2017 e del 9.1.2018, giudicate tali da superare le valutazioni espresse nella ordinanza del 19.9.2017 con cui il precedente decreto era stato annullato.

È allora opportuno ricordare che, in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari (cfr., quanto alle questioni deducibili, Cass. Pen., 1, 6.10.2015 n. 47.482, Orabona; Cass. Pen., 6, 16.1.2018 n. 8.900, Persano); per altro verso, va ribadito che la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (cfr., Cass. Pen., 5, 2.10.2014 n. 1.241, Femia; Cass. Pen., 2, 9.9.2015 n. 49.188, Masone; Cass. Pen., 6, 6.5.2003 n. 26.743, Arnesto, Cass. Pen., 6, 30.11.2006 n. 4.112, Di Silvestro e Cass. Pen., 6, 14.12.2011 n. 5.959, Amico, che hanno sottolineato come la preclusione derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame possa essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, per effetto di sopravvenuti sviluppi delle indagini, anche con riguardo a circostanze maturate prima della deliberazione del giudice del gravame).

In definitiva, quindi, quel che rileva, ai fini della possibilità di "superare" il vincolo del giudicato cautelare, è la prospettazione di elementi "nuovi" non in



quanto, necessariamente, frutto di accertamenti sopravvenuti quanto, piuttosto, di elementi mai in precedenza evidenziati e sottoposti alla attenzione del giudice; in altri termini, può trattarsi di indagini più approfondite sulle medesime circostanze già "fotografate" in precedenza ovvero della rappresentazione e sottoposizione, al giudice, di elementi già raccolti ma mai in precedenza utilizzati a fondamento delle richieste cautelari.

Ed è alla luce delle dichiarazioni e delle emergenze richiamate nella motivazione del provvedimento impugnato (cfr., pagg. 13 e 14) che il Tribunale e, prima ancora, il GIP, sulla scorta ed alla luce degli elementi investigativi che, pur "disponibili", sono stati evidenziati e per la prima volta sottoposti alla attenzione del giudice, ha potuto procedere anche ad una complessiva rilettura degli elementi in precedenza apprezzati e, legittimamente, pervenire alla adozione del provvedimento cautelare.

3.2 Con riferimento al primo degli immobili di cui al pag. 3 della ordinanza impugnata, i ricorrenti fanno quindi presente che il suo acquisto è intervenuto nel 1990 ovvero in data antecedente la entrata in vigore del DL 306 del 1992, con conseguente impossibilità di sottoporlo a vincolo sulla scorta di una norma incriminatrice successiva.

L'argomento è errato in punto di diritto avendo questa Corte avuto modo di chiarire che "l'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione" (cfr., Cass. Pen., 6, 11.10.2012 n. 10.887, Alfiero).

3.3 Il Di Spirito e la Borzacchiello hanno quindi denunziato che, per alcuni degli altri immobili caduti in sequestro, la motivazione del Tribunale sia del tutto carente in merito alla allegazione della legittimità della loro provenienza in quanto acquisiti da donazioni effettuate dalla zia e dai genitori di Francesco Ciro Di Spirito, come documentato in atti.

La condotta di reato ascritta ad Emanuele Di Spirito al capo a) della rubrica è contestata come posta in essere in Sant'Antimo, Casandrino ed altri luogho con condotta permanente accertata sino al mese di agosto del 2013 mentre i fatti di reato ascritti a Francesco Ciro Di Spirito al capo C2) vanno dal 2009 al 2011 e quelli di fittizia intestazione di beni, pure contestata al fratello Emanuele, è stata "puntualizzata" al 16.3.2009.



Il rilievo concernente la "estraneità" dei beni in sequestro rispetto alle ipotesi di reato ed alle condotte contestate agli indagati riguarda, specificamente: 1) l'immobile sito un Napoli, via San Giuseppe dei Nudi n. 47 che risulterebbe acquistato da Francesco Ciro Di Spirito nel 1990; 2) l'immobile di Sant'Antimo, via dei Sambuci n. 9 (ex n. 67), che risulterebbe acquistato da Francesco Ciro Di Spirito e da Angelo Di Spirito (padre dell'odierno ricorrente) con atto del 4.5.1995; 3) l'immobile di Sant'Antimo, via Raffaello n. 14, che risulterebbe donato dai genitori a Francesco Ciro Di Spirito con atto del 13.6.2011; 4) l'immobile di Aversa, via San Michele, che risulterebbe acquistato da Francesco Di Spirito e da Giuseppina Borzacchiello con atto del 3.12.2009 per 314.000 Euro.

Vero che l'ordinanza in verifica non ha affrontato la questione: vero, però, che, in effetti, come si rileva dal contenuto del ricorso per riesame come anche nella memoria difensiva depositata con la consulenza di parte a firma del dott. Sicilia, essa non era stata in alcun modo proposta alla attenzione del Tribunale che, pertanto, del tutto legittimamente ha potuto omettere di motivare sul punto.

È noto, infatti, che deve ritenersi inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (cfr., Cass. Pen., 5, 28.2.2014 n. 24.693, D'Isabella; conf., Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 11.027, Iuliucci; Cass. Pen., 4, 3.10.2014 n. 44.146, Parisi; Cass. Pen., 2, 21.9.2012 n. 42.408, Caltagirone Bellavista).

3.4 Quanto al sequestro della EIGHT IMMOBILIARE srl, i ricorrenti segnalano che, alla luce della documentazione prodotta e depositata unitamente alla consulenza tecnica, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della circostanza secondo cui l'ultima variazione delle quote sociali risale al 19.2.2003 e, dunque, pur seguendo la impostazione accusatoria, della intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 12quinquies del DL 306 del 1992.

Il Tribunale ha risposto sull'eccezione difensiva (cfr., pag. 28 dell'ordinanza) sostenendo, per un verso, che l'ultima variazione societaria risaliva al 23.3.2009 con la attribuzione ed il trasferimento delle quote delle varie compagini e, per altro verso, che in ogni caso le quote della EIGHT IMMOBILIARE



srl intestate a Francesco Ciro Di Spirito risultano in sequestro anche ai sensi dell'art. 416bis, comma 7, cod. pen..

Il ricorso, del tutto silente sotto questo secondo profilo, segnala come l'annotazione al 23.3.2009, richiamata dal Tribunale, sia il frutto evidente di una errata lettura della visura camerale atteso che essa non ha ad oggetto una ulteriore variazione societaria ma non è altro che la "puntualizzazione" della situazione societaria fissata ed immutata sin dal 2003 e sino alla data in cui l'obbligo di comunicazione dell'elenco soci era stato abolito.

Il rilievo sollecita, allora, una valutazione in punto di fatto che non è consentita in questa sede implicando una rilettura degli atti ed una loro "interpretazione" che non può avere alcuna cittadinanza in sede di legittimità per di più in una materia in cui la devoluzione consentita è esclusivamente quella del vizio di violazione di legge.

3.5 Manifestamente infondato è infine anche l'ultimo rilievo svolto dai ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di motivare circa la strumentalità della EIGHT IMMOBILIARE srl rispetto alla attività del sodalizio criminale.

Va rilevato, in primo luogo, che, in merito alla EIGHT IMMOBILIARE srl, è stato formulato uno specifico capo di imputazione (il capo G6) nel quale si è contestato a Emanuele Di Spirito la intestazione fittizia del 20% delle quote sociali al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale; per altro verso, poi, va conclusivamente rilevato che le dichiarazioni rese dal predetto Emanuele Di Spirito (cfr., pagg. 12-14 della ordinanza) sono riferite, in effetti, a tutte le società "di famiglia" ovvero "tutte le società di cui io, l'uno o l'altro dei miei fratelli era formalmente socio, in realtà erano partecipate, di fatto, da tutti noi fratelli ... tutte le nostre società sono sempre state seguite dallo stesso commercialista che è Castiglione Antimo" (anche costui, peraltro, attinto da ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato per essere "intraneo" al clan "Puca").

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 2.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

Pierluig/ Cianfrocca

Il Presidente

Mire/la Geryadoro